

Il punto su....



Il part time agevolato

È stato firmato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali il decreto su "part time agevolato", una misura che punta a promuovere il principio di "invecchiamento attivo", ovvero di uscita graduale dall'attività lavorativa.

Si tratta di una **misura sperimentale** prevista da una norma contenuta nella Legge di Stabilità 2016. In pratica si consentirà al lavoratore di concordare col datore di lavoro il passaggio al part-time, con una riduzione dell'orario tra il 40% ed il 60%, e di ricevere mensilmente l'importo corrispondente ai contributi previdenziali e alla contribuzione figurativa. In base alle previsioni del testo normativo, la misura è fruibile dai lavoratori del settore privato, con contratto a tempo indeterminato e orario pieno, che possiedono il **requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia (20 anni di contributi)** e che maturano il **requisito anagrafico entro il 31 dicembre 2018**.

Il decreto è stato trasmesso alla Corte dei Conti e diventerà operativo dopo la relativa registrazione.

Esaminiamone gli aspetti salienti.

In che cosa consiste la misura

La misura è stata introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 a favore dei lavoratori del settore privato, ma è stata estesa al settore pubblico attraverso la legge n.21/2016. Il decreto firmato dal Ministro Poletti riguarda tuttavia esclusivamente i lavoratori del settore privato.

La misura consente ai lavoratori che possiedono il requisito minimo per la pensione di vecchiaia (20 anni di contributi), che maturano il requisito anagrafico entro il 31 dicembre 2018 (66 anni e 7 mesi per gli uomini e per le donne 65 anni e 7 mesi per il biennio 2016-2017 e 66 anni e 7 mesi per il 2018) di trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo ridotto.

Come si accede al beneficio

Il decreto prevede una procedura di ammissione al beneficio in quattro step.

1) In primis il lavoratore deve richiedere all'Inps la certificazione del possesso del requisito contributivo minimo per il diritto alla pensione di vecchiaia e della maturazione entro il 31.12.2018.

2) Ottenuta la certificazione lavoratore e datore stipulano un accordo per la riduzione dell'orario di lavoro (denominato contratto di lavoro part time agevolato), con la misura della riduzione che può essere ricompresa tra il 40% ed il 60% e con durata

pari al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e la data di maturazione da parte del lavoratore dell'età per la pensione di vecchiaia.

3) La copia del contratto va inviata dal datore di lavoro alla DTL competente per territorio. Questa ha 5 gg. di tempo per autorizzare o negare l'accesso al beneficio. Decorsi inutilmente i 5 gg. vige il "silenzio assenso", per cui il provvedimento si intende accolto.

4) Il Datore di lavoro, acquisita l'autorizzazione della DTL, trasmette istanza telematica all'Inps con il dato identificativo della certificazione del diritto, le informazioni sul contratto di lavoro e quelle necessarie ad operare la stima dell'onere del beneficio per il lavoratore. L'Inps entro 5 gg. lavorativi dalla data di ricezione dell'istanza telematica, comunica al Datore l'accoglimento o il rigetto della stessa.

5) Dopo il via libera dell'Inps la contribuzione figurativa viene accreditata al lavoratore dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento del procedimento.

Il premio cash

Per i lavoratori che faranno ricorso all'agevolazione, cambierà, dunque, il contenuto della busta paga. In aggiunta alla retribuzione per il part-time, sarà erogata una somma esentasse corrispondente ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro sulla retribuzione per l'orario non lavorato. Inoltre, per il periodo di riduzione della prestazione lavorativa, lo Stato riconoscerà la contribuzione figurativa corrispondente alla prestazione non effettuata, in modo che alla maturazione dell'età pensionabile il lavoratore percepirà l'intero importo della pensione, senza alcuna penalizzazione.

Il decreto fornisce fin da subito un fondamentale chiarimento sulla somma erogata mensilmente dal datore di lavoro: oltre a non concorrere alla formazione del reddito da lavoro dipendente, l'importo in denaro corrispondente ai contributi previdenziali sull'orario non lavorato è omnicomprensivo e non è assoggettato ad alcuna forma di contribuzione previdenziale, inclusa quella relativa all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

La contribuzione figurativa, commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata, è riconosciuta nel limite massimo di 60 milioni di euro per il 2016, 120 milioni per il 2017 e 60 milioni per il 2018.

Le risorse finanziarie

La contribuzione figurativa, commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata, è riconosciuta nel limite massimo delle risorse finanziarie stanziare pari a 60 milioni di euro per il 2016, 120 milioni per il 2017 e 60 milioni per il 2018.